

OGGETTO: Aspettativa per motivi di famiglia, lavoro, personali o di studio non retribuiti (art.18, comma 1, del CCNL 29/11/2007 e artt. 69 e 70 del T.U approvato con D.P.R n.3 del 10 gennaio 1957)

Il/La sottoscritta/a _____

nato/a il _____ **a** _____ **Prov.** _____

in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di **(1)** _____
assunto/a con contratto di lavoro:

☐ a T.I. ☐ annuale dall'1/9 ☐ annuale dopo l'1/9 ☐ fino al termine delle attività didattiche

In riferimento alla richiesta di aspettativa non retribuita presentata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 e artt. 69 e 70 del T.U approvato con D.P.R n.3 del 10 gennaio 1957, compatibilmente con le esigenze di servizio, comunica che il periodo di aspettativa chiesto **(2)** per il seguente motivo:

di ☐ famiglia, ☐ lavoro, ☐ personali ☐ di studio non retribuiti, **come di seguito specificato:**

Motivo _____

In caso di diniego a fruirne, ovvero di differimento dell'inizio dell'aspettativa o di diminuzione della durata, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata ed aggiornata con le modifiche introdotte della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n.40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n.69.

allega: ☐ **certificato** _____

☐ **altro** _____

Viareggio, _____

(Firma del dipendente)

(1) Profilo Professionale: Personale ATA, Docente,

(2) Periodo continuativo non superiore a un anno: Si può chiedere un ulteriore periodo solo dopo sei mesi di servizio. Il limite massimo è di due anni e mezzo in un quinquennio.

I periodi di aspettativa di cui all'art. 18 C.C.N.L. 29.11.2007 vanno preventivamente concordati con il Dirigente scolastico e sono concessi a domanda sulla base di idonea documentazione. E' consentito il ricorso all'autocertificazione nei casi e nelle forme previste dalla legge ordinaria. E' concessa fino ad 1 anno continuativo ed è cumulabile fino a 2 anni e mezzo in un quinquennio. I periodi di aspettativa non sono retribuiti ed interrompono l'anzianità a tutti gli effetti. Per il personale T.D. spetta, limitatamente alla durata dell'incarico, al solo personale con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Art. 18 C.C.N.L. 29.11.2007: 1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.